

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL CASO MORTE CONNESSO ALLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GARANTITI CON CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE FINO AL QUINTO (di seguito il “Contratto di Assicurazione”)

DOCUMENTO INFORMATIVO PER L’ASSICURATO

ART. 1 – IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L’impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è Swiss Life (Luxembourg) S.A., con Sede Legale e Direzione Generale in 2-6 Eugène Ruppert – L-2453 LUXEMBOURG, Lussemburgo (di seguito la “Compagnia”). La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia in virtù della notifica all’IVASS in data 3 gennaio 2008 (numero di iscrizione all’elenco II dell’albo imprese IVASS II.00150) ed opera in regime di Libera Prestazione di Servizi.

ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E DURATA

Il Contratto di Assicurazione è concluso a garanzia del prestito personale rimborsabile tramite cessione di quote dello stipendio o della pensione fino al quinto (di seguito il “Finanziamento”) stipulato da ViViBanca S.p.A. (di seguito, la “Contraente”) con il proprio cliente persona fisica che effettua la cessione di una quota del proprio stipendio o della propria pensione (di seguito, l’“Assicurato”). La copertura assicurativa copre il rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del Finanziamento da parte dell’Assicurato in seguito al suo Decesso, avvenuto nel corso del periodo di durata della garanzia. La garanzia offerta dalla Compagnia è valida senza limiti territoriali.

Per ciascun Finanziamento la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di prima erogazione dello stesso, a condizione che siano rispettate le formalità di ammissione indicate al successivo art. 3.

La durata della copertura non può eccedere la durata del Finanziamento. In particolare, la garanzia rimane in vigore per tutto il piano di ammortamento del Finanziamento a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato e cesserà in ogni caso:

- al termine del piano di rimborso di tale Finanziamento;
- al compimento di 75 anni di età dell’Assicurato per cessione di quote dello stipendio;
- al compimento di 85 anni di età dell’Assicurato per cessione di quote della pensione;
- in caso di estinzione anticipata/trasferimento del Finanziamento;
- in caso di Sinistro.

ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE

La copertura è concessa dalla Compagnia alla Contraente in relazione al Finanziamento sottoscritto dall’Assicurato a condizione che quest’ultimo:

- abbia sottoscritto un Finanziamento di nuova emissione, la cui durata sia compresa tra i 24 mesi e i 120 mesi e che preveda rate di rimborso mensili e il cui Montante non ecceda l’importo previsto dai criteri di assumibilità;
- abbia fornito il proprio documento di identità e il proprio codice fiscale; abbia prestato per iscritto il proprio consenso alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art.1919 del Codice civile, compilando e sottoscrivendo il Modulo di Inclusione;
- soddisfi le condizioni di salute richieste tramite la compilazione del Questionario Medico previsto nel Modulo di Inclusione o del Rapporto di Visita Medica;
- abbia un’età, al momento del consenso espresso ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile, uguale o inferiore a 73 anni e, al termine del Finanziamento, uguale o inferiore a 75 anni per cessione di quote dello stipendio;
- abbia un’età, al momento del consenso espresso ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile, uguale o inferiore a 83 anni e, al termine del Finanziamento, uguale o inferiore a 85 anni per cessione di quote della pensione;

Affinché la copertura assicurativa possa essere attivata relativamente al Finanziamento sottoscritto dall’Assicurato, è richiesta la compilazione e sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Inclusione e del Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.c..

Anche se non espressamente previsto dalle formalità riassuntive, l’Assicurato può chiedere di sottoporsi ad una visita medica per certificarne l’effettivo stato di salute. Le relative spese saranno a carico dell’Assicurato, che sarà libero di scegliere a chi affidare la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

ART. 4 – PREMIO

La copertura è concessa dalla Compagnia esclusivamente in favore della Contraente in relazione al Finanziamento. Il premio dovuto quale corrispettivo della copertura assicurativa è pertanto interamente a carico della Contraente.

La sottoscrizione del Modulo di Inclusione da parte dell'Assicurato non comporta alcun ruolo dell'Assicurato stesso nel Contratto di Assicurazione. Pertanto, salvo quanto previsto al precedente art.3, l'Assicurato non avrà alcun obbligo né vanterà alcun diritto in relazione al Contratto di Assicurazione, che è concluso unicamente tra la Compagnia e la Contraente. L'Assicurato non sarà quindi tenuto, a mero titolo esemplificativo, a versare alcun importo in relazione alla copertura assicurativa illustrata nel presente documento.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA

In caso di Decesso dell'Assicurato prima della scadenza del Finanziamento oggetto della copertura assicurativa, la prestazione assicurata sarà corrisposta dalla Compagnia alla Contraente.

La Compagnia, dopo aver effettuato il pagamento al Beneficiario, si riserva in ogni caso il diritto di agire nei confronti degli eredi dell'Assicurato per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, suicidio dell'Assicurato accaduto nei 12 mesi successivi alla data di inclusione in copertura, dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1892 e 1894 del Codice civile.

Swiss Life (Luxembourg) S.A.
